

Regolamento per il conferimento delle benemerienze comunali (RBen)

(del 14 dicembre 2021)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SORENGO

richiamati gli artt. 186 ss della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
visto l'art. 28 della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit);
visto l'art. 6 cpv. 2 Legge sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005 (LMU);
visto il messaggio municipale No 1303 del 18 ottobre 2021;

d e c r e t a:

Scopo

Art. 1 ¹Il presente regolamento ha lo scopo di additare alla pubblica estimazione l'attività di tutti coloro i quali abbiano in qualsiasi modo giovato a Sorengo, sia rendendone più alto il prestigio attraverso la loro opera e la loro personale virtù, sia servendone con disinteressata dedizione le singole istituzioni.

²L'insignendo può essersi distinto, segnatamente, con opere nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale e filantropico, con particolare collaborazione alle attività della pubblica amministrazione, con atti di coraggio e di abnegazione civica.

Competenza

Art. 2 ¹Il conferimento della benemerienza è decretato dal Consiglio Comunale.

²Il voto sulla decisione richiede la maggioranza semplice.¹

Procedura

Art. 3 ¹Il Conferimento della benemerienza è, di regola, proposto dal Municipio nella forma del messaggio municipale secondo la procedura prevista dell'art. 56 LOC.

²Il Messaggio Municipale deve contenere i riferimenti biografici, la motivazione ed ogni altra indicazione utile alla sua valutazione.

³Ogni consigliere comunale può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte sul conferimento della benemerienza. La mozione deve indicare il carattere della benemerienza proposta e contenere le indicazioni richieste nel precedente capoverso per il messaggio municipale.

Modalità di assegnazione

Art. 4 ¹L'assegnazione della benemerienza avviene, di regola, in forma ufficiale nel corso di una seduta del Consiglio comunale alla presenza dell'insignendo(a) o di un suo rappresentante.

²L'assegnazione della benemerienza è accompagnata da una lettera credenziale recante l'atto di conferimento, una breve motivazione e le firme del Presidente del Consiglio comunale, del Sindaco e del Segretario comunale.

Definizione delle benemerienze

Art. 5 La benemerienza comunale consiste nel conferimento della cittadinanza onoraria e/o dell'attribuzione di una strada, di una piazza o di altro luogo pubblico soggetto a nomenclatura.

¹ Cpv. modificato d'ufficio con decisione SEL del 25.04.2022

- Cittadinanza onoraria** **Art. 6** ¹Il conferimento della cittadinanza onoraria è disciplinato dagli artt. 28 ss della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit).
- ²La cittadinanza onoraria può essere conferita anche alla memoria.
- Titolazione di strade o piazze** **Art. 7** ¹La titolazione di strade, piazze o altri luoghi soggetti a nomenclatura non può avvenire, di regola, prima di dieci anni dalla scomparsa dell'insignendo e, in ogni, caso non prima di un anno.
- ²La titolazione deve avvenire nel rispetto delle raccomandazioni federali concernenti l'indirizzo degli edifici e l'ortografia dei nomi delle vie.
- ³È esclusa la ridefinizione delle strade che recano il toponimo risultante dagli atti della misurazione ufficiale.
- ⁴Prima della stesura del messaggio municipale il progetto di titolatura è sottoposto al benessere della Commissione cantonale di nomenclatura il cui avviso favorevole è espressamente menzionato nel messaggio.
- ⁵La decisione del Consiglio comunale diviene esecutiva dopo un anno dalla crescita in giudicato al fine di permettere un congruo periodo di preavviso ai residenti interessati.
- Registro dei benemeriti** **Art. 8** ¹Il Municipio istituisce il registro dei benemeriti dove vengono annotati:
- a) le generalità ed i dati anagrafici delle persone insignite;
- b) il genere della benemerienza e la data della sua attribuzione;
- c) le motivazioni e gli estremi della decisione del Consiglio comunale.
- ²I documenti d'appoggio sono conservati nell'archivio comunale.
- ³Il Municipio, previa ricognizione delle circostanze e degli atti, iscrive d'ufficio nel registro le persone che sono state insignite in passato.
- ⁴Il registro dei benemeriti è pubblico.
- Revoca dell'onorificenza** **Art. 9** La benemerienza può essere revocata qualora venisse alla luce che l'insignito se ne sia reso indegno. Il provvedimento di revoca è adottato con decisione del Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, di un Municipale o di un Consigliere comunale.
- Oneri finanziari** **Art. 10** Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente regolamento in merito alla titolazione di strade, piazze o altri luoghi soggetti a nomenclatura sono a carico del Comune. Eventuali costi dei cittadini confinanti restano comunque a carico degli stessi. Altri oneri derivanti dall'attuazione del presente regolamento sono a carico esclusivo del Comune.
- Entrata in vigore** **Art. 11** Il presente regolamento entra in vigore con la ratifica da parte del Consiglio di Stato².

² Ratificato con decisione SEL del 25 aprile 2022